R.G. n. 1196/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **1196** del ruolo contenzioso generale dell'anno **2013** trattenuta in decisione il 1° dicembre 2021, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,

tra

[redacted] (P.I. [redacted] ditta individuale in persona dell'omonimo titolare (C.F. [redacted] elettivamente domiciliata in San Miniato, via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende insieme con l'avv. [redacted] giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- attore

e

[redacted] **S.p.A.** (P.I. [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Pisa, via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresentata e difende giusta procura generale alle liti rilasciata in data 22.1.2008 per atto pubblico rep. 60.011, racc. 8.883, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta

[redacted], elettivamente domiciliato in Avenza, via [redacted] presso lo studio dell'avv [redacted] che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- terzo chiamato

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa629edda7091d961126db13de9ece90

Oggetto: "Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario".
Conclusioni delle parti: come da note conclusive depositate dalle parti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

1. **Sintetico *excursus* processuale.**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta individuale [redacted] in data 22.3.2013, chiedeva al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) accertato che la complessiva somma di Euro 22.225,94 è illegittimamente uscita dai c/c 1994 e n. 1995 del Sig.* [redacted] *senza autorizzazione di quest'ultimo, condannare* [redacted] *S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della stessa al Sig.* [redacted] *titolare dell'omonima ditta, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 2) conseguentemente determinare e dichiarare non dovuti gli interessi passivi ordinari e/o fuori fido, calcolati dall'Istituto di Credito su tale importo ed illegittimamente addebitati sui c/c 1994 e/o 1995, quale liquidazione competenze di Istituto; 3) accertato poi il grave danno patito da parte attrice che, non solo non ha potuto usufruire delle somme di cui in premessa, ma si è vista bloccare dal 01.06.2012 ogni linea di credito necessaria alla propria attività, condannare* [redacted] *S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di Euro 100.000,00, o nella diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, sempre nei limiti del contributo unificato versato; 4) vinte le spese*".

A sostegno dell'atto introduttivo, l'impresa individuale [redacted] deduceva che: - la ditta svolgeva attività di commercio marmi, pietre, granite, macchine, attrezzature, articoli tecnici per la lavorazione di materiali lapidei dal 1989; - apriva per la propria attività i conti correnti n. 1994 e 1995 presso [redacted] filiale 28 di Pisa, su cui appoggiava aperture di credito su presentazione anticipata di fatture clienti; - a fine maggio 2012 il sig. [redacted] veniva convocato dalla banca per chiarire la regolarità di alcune operazioni; - all'incontro del 1.6.2012, presenti i funzionari di banca, il sig. [redacted] e il suo procuratore si riscontravano irregolarità di tre distinte operazioni bancarie che non risultavano sottoscritte né autorizzate dal titolare dei conti correnti: 1) c/c 1995, emissione di assegno circolare in data 28.2.12 di euro 10.000,00; 2) c/c 1994, emissione di assegni circolari in data 21.3.12 per euro 9.255,94; 3) c/c 1994, prelievo per cassa di data 16.5.12 di euro 3.000,00; - veniva disconosciuta la firma delle citate operazioni che, nelle date delle stesse, non poteva essere materialmente presente in Pisa; - i funzionari di Banca chiedevano ad [redacted] di formalizzare per iscritto quanto appurato; - con raccomandata del 4.6.2016 esso attore, con il suo legale, formalizzava quanto richiesto; - l'Istituto chiedeva tempo per "definire la vicenda"; - pur avendo ricevuto la raccomandata, l'Istituto aveva comunque provveduto a calcolare ed addebitare gli interessi passivi e le competenze anche su quanto illegittimamente uscito; - veniva fissato un successivo incontro il 15.1.2013 e la Banca presentava l'estratto conto del c/c 1994 chiedendo integrale saldo dell'esposizione debitoria ammontante a quella data, pari a euro 34.632,03, anche

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

mediante piano di rientro, in difetto la posizione di [redacted] sarebbe stata collocata "in sofferenza"; - la richiesta non teneva conto delle somme illegittimamente uscite dai conti né degli ingenti interessi moratori su dette somme, illegittimamente addebitati; - la somma di euro 22.225,94 era uscita senza autorizzazione o sottoscrizione del titolare del conto, pertanto illegittimamente; - la liquidazione competenze su tali importi era atto arbitrario e illegittimo; - la collocazione della posizione [redacted] "in sofferenza" rischiava di provocare la paralisi finanziaria della ditta; - ogni tentativo di composizione bonaria della vertenza non riceveva risposta dalla Banca.

Sulla scorta di tali considerazioni in punto di fatto, l'attore eccepiva: a) l'illegittimità dell'uscita di euro 22.225,94 dai c/c 1994 e 1995 senza la propria autorizzazione; b) l'illegittimità degli interessi passivi addebitati sulle somme illegittimamente uscite dai conti.

Per tali ragioni, parte attrice chiedeva: la condanna della [redacted] s.p.a. alla restituzione della somma di euro 22.225,94 illegittimamente uscita dai c/c 1994 e 1995 senza l'autorizzazione del titolare; la determinazione e la dichiarazione che gli interessi ordinari e/o fuori fido non erano dovuti; il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 100.000,00 o della diversa somma che risulti dall'istruttoria da parte di [redacted] s.p.a., dato che parte attrice dal 1.6.2012 si era vista bloccare tutte le linee di credito necessarie per la propria utilità.

Si costituiva in giudizio in data 7.6.2013 la convenuta [redacted] s.p.a. e contestava la pretesa responsabilità per ipotetiche operazioni mai autorizzate dall'attore e di essere, pertanto, tenuta alla restituzione delle somme richieste nell'atto di citazione.

Deduceva, in fatto: - che con lettera/reclamo del 4.6.2012 il sig. [redacted] esercente dell'attività d'impresa in Carrara, cliente della filiale n. 28 di Pisa, contestava tre operazioni: 1) prelevamento di euro 3.000,00 eseguito allo sportello il 16.5.2012 con addebito sul conto corrente n. 1994; 2) emissione di un assegno circolare di euro 10.000,00 all'ordine di '[redacted] cliente della filiale di Pisa, addebitato sul c/c n. 1995; 3) emissione di n. 4 assegni circolari all'ordine di '[redacted] (non cliente di [redacted] addebitati sul c/c n. 1994 il 21.3.2012 rispettivamente di euro 1.250,00, euro 3.902,65, euro 2.344,65 ed euro 1.758,64; - che la funzione reclami di [redacted] s.p.a. comunicava con missive del 21.6, del 26.6, del 2.10 ad [redacted] di avere avviato scrupolose verifiche in relazione alle operazioni contestate, chiedendo una copia della denuncia penale; - che, all'esito degli accertamenti, sorgeva il dubbio che [redacted] non fosse vittima ignara di operazioni illegittime sui suoi conti; - che, infatti, la filiale n. 28 di Pisa era stata recentemente interessata da un'ispezione riguardo l'operatività dell'ex titolare della stessa, [redacted] il cui rapporto di lavoro era cessato in seguito al recesso per giusta causa esercitato da [redacted] in data 24.9.2012; - che [redacted] aveva posto in essere una serie di irregolarità gravi e l'indagine nei suoi confronti era apparsa su vari quotidiani locali a seguito della denuncia di [redacted] che lamentava la rovinosa gestione del proprio patrimonio investito presso la filiale [redacted] di Pisa; - che la [redacted] risultava essere beneficiaria dell'assegno circolare di euro 10.000,00 emesso da [redacted] in data 28.2.2012; - che si teneva un colloquio con [redacted] ma questo non disconosceva la firma sulla richiesta di emissione di detto assegno; - che si procedeva alle indagini in modo prudente per verificare se effettivamente [redacted] fosse all'oscuro delle operazioni compiute sui suoi conti; - che, inoltre, le firme apposte su molte

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

presentazioni di titoli al salvo buon fine per lo sconto apparivano diverse fra loro; - che il c/c 1994 intestato a parte attrice alla data 31.3.2013 presentava un saldo di euro 36.759,94 oltre interessi; - di avere avuto l'obbligo di segnalazione in Centrale Rischi per lo sconfinamento protratto per oltre 90 giorni; - di avere provveduto a fare una segnalazione di "sconfinamento" e non "a sofferenza"; - che l'impresa attrice non aveva neppure allegato il "grave danno" che prospettava di avere subito.

Ciò premesso, la convenuta [redacted] s.p.a. chiedeva al Tribunale: "*Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta: - in via preliminare: fissare altra udienza ai sensi dell'art 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo* [redacted] *nato a Carrara (MS),* [redacted] *residente in Carrara, Via* [redacted] *nel rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c. per essere da questo manlevata per l'ipotesi di accoglimento delle domande attrici; - nel merito: rigettare tutte le domande spiegate nei confronti di* [redacted] *S.p.A. da* [redacted] *in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto; - in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che* [redacted] *S.p.A. è creditrice della medesima* [redacted] *della somma di euro 36.759,94, quale saldo debitore del c/c 1994, condannare quest'ultima a pagare detto importo - o quello maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria - oltre interessi al tasso contrattuale di mora dalla data della domanda al saldo. Vinte le spese e le funzioni di lite*".

Nelle more del procedimento la [redacted] S.p.A. procedeva ad effettuare una segnalazione "*past due*" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Contro tale segnalazione l'odierno attore introduceva ricorso cautelare *ex* artt. 700 e 669 c.p.c., accolto, con conseguente ordine a [redacted] s.p.a. di comunicare la revoca della segnalazione "a sofferenza" della ditta individuale [redacted] alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. L'ordinanza cautelare veniva confermata all'esito del reclamo introdotto dall'istituto di credito, con rinvio al Giudice della cognizione per la liquidazione delle spese lite.

In data 29.1.2014, si costituiva in giudizio il terzo chiamato [redacted] il quale deduceva che: - nei suoi confronti era stato promosso un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa (RG 2237/2011); - la [redacted] s.p.a. si costituiva e veniva ammessa parte civile in sede penale; - le domande di [redacted] erano le medesime proposte in questo procedimento civile nei confronti del terzo chiamato; - la convenuta [redacted] s.p.a. imputava a lui, ex titolare della filiale [redacted] di Pisa, le sottrazioni di denaro di proprietà della [redacted] tra cui anche l'emissione di un assegno circolare all'ordine di [redacted] addebitato sul c/c 1995 intestato ad [redacted] - si applica pertanto l'art. 75 c.p.p.; - vi sono comunque motivi per ritenere infondata la domanda attorea; - infatti [redacted] era cugino della moglie di [redacted] coimputato con esso chiamato in causa [redacted] nel procedimento penale di fronte al Tribunale di Massa; - [redacted] era cliente di riferimento della ditta [redacted] s.r.l., "coimputata" nel medesimo procedimento penale di fronte al Tribunale di Massa; - la contabilità della ditta individuale [redacted] era ordinaria, puntuale e dettagliata, quindi era improbabile che non si fosse accorto tempestivamente delle operazioni contestate a [redacted] s.p.a.; - [redacted] non contestava nell'immediatezza o in prossimità dei movimenti bancari la

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

loro falsità; - appariva, piuttosto, che quei movimenti fossero stati posti in essere per operazioni a favore della ditta [redacted] s.rl., concordati con il sig. [redacted]

Ciò premesso, [redacted] deduceva, in sostanza: a) l'estinzione della causa civile tra la [redacted] spa e il [redacted] per "traslatio iudicii"; b) l'infondatezza nel merito della domanda attorea.

Per tali ragioni, chiedeva al Tribunale: "*Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiararsi estinta la causa civile intercorrente tra* [redacted] *Spa ed il chiamato in causa* [redacted] *con conseguente declaratoria di estromissione di quest'ultimo dal giudizio ex art. 75 c.p.p.. In denegata ipotesi di non accoglimento della pregnante eccezione procedurale di cui sopra, nel merito, respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto. Vinte le spese, competenze ed onorari di causa*".

La causa veniva istruita in via documentale e trattenuta, per la prima volta, in decisione.

Dopo essere stata rimessa sul ruolo per ulteriore attività istruttoria e dopo alcuni rinvii, veniva espletata CTU grafologica (CTU nominato il 21.2.2019) e successivamente disposta CTU contabile per il calcolo delle effettive competenze e interessi determinati dalle somme uscite dai due conti correnti (l'1.10.2020).

La causa veniva quindi assegnata a questo Giudice che, dopo un rinvio per riorganizzazione del ruolo, lette le note a trattazione scritta depositate dalle parti prima in vista dell'udienza cartolare del 1°.12.2021, la tratteneva in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella misura massima di legge.

2. Fatti controversi e delimitazione del *thema decidendum.*

Prima di procedere alla disamina delle diverse questioni *sub iudice,* è opportuno ricostruire sinteticamente i fatti di causa, alla luce delle produzioni documentali delle parti, delle consulenze tecniche nonché dell'istruttoria espletata.

Risulta *ex actis* che nel periodo febbraio-giugno 2012 presso la [redacted] Spa - filiale di Pisa, sono state compiute delle operazioni bancarie sui due conti correnti (n. 1994 e n. 1995) intestati alla ditta individuale [redacted] e specificatamente: in data 28.02.2012, emissione di un assegno circolare di € 10.000,00; in data 21.03.2012, emissione di assegni circolari per l'importo complessivo di € 9.255,94; in data 16.05.2012, prelievo per cassa di € 3.000,00.

E' pacifico che la banca convenuta, in data 1.06.2012, ha convocato [redacted] al fine di verificare la regolarità di dette operazioni. In tale sede, il correntista ha disconosciuto la titolarità di dette operazioni, affermando che la firma apposta nei documenti relativi non fosse la sua e specificando come nei giorni delle suddette operazioni egli fosse nell'impossibilità materiale di presentarsi presso la filiale di Pisa presso la quale erano state compiute le operazioni bancarie "sospette".

Risulta inoltre appurato che, nelle more degli accertamenti svolti da [redacted] circa la correttezza delle operazioni bancarie contestate da parte attrice, in considerazione della posizione debitoria di [redacted] la banca convenuta ha provveduto a segnalare alla Centrale Rischi presso Banca d'Italia la ditta dell'attore per una serie di importi addebitati a sofferenza; in considerazione quindi del mancato saldo dell'esposizione debitoria, la banca ha bloccato [redacted] ogni forma di liquidità fino a quel momento garantita.

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

Nelle more del presente giudizio, in accoglimento del ricorso cautelare *ex* art. 700 c.p.c. depositato dalla parte attrice, è stato ordinato alla banca convenuta di revocare la segnalazione a sofferenza "*past due*" della ditta '[redacted] trattandosi di una segnalazione frutto di mero automatismo, in violazione dei doveri di diligenza e professionalità da parte dell'istituto di credito.

L'ordinanza cautelare è stata confermata all'esito del reclamo introdotto dall'istituto di credito.

Ciò chiarito sul piano fattuale, la controversia verte: a) dell'accertamento dell'illegittimità delle operazioni bancarie compiute in quanto non autorizzate dal correntista; b) dell'accertamento della conseguente responsabilità di [redacted] Spa per avere eseguito operazioni bancarie non autorizzate dal titolare dei rapporti di conto corrente; c) del risarcimento del danno patrimoniale in tesi subito dalla parte attrice per avere visto uscire le corrispondenti somme dal proprio conto corrente senza autorizzazione e per non averne potuto fruirne nell'ambito della propria attività imprenditoriale; d) del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in tesi subito dalla parte attrice in conseguenza della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, da ricondursi al pregiudizio derivante dal blocco delle numerose linee di credito aperte e il danno all'immagine, alla reputazione e al diritto alla riservatezza; e) della domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento dell'importo di euro 36.759,94, dovuto quale saldo debitorio sul conto corrente n. 1994.

3. Sulla domanda di "estromissione" *ex* art. 75 c.p.p. del terzo chiamato.

[redacted] Spa ha chiamato in causa [redacted] all'epoca dei fatti direttore della filiale di Pisa presso la quale sono state compiute le operazioni per cui è causa, al fine di essere "manlevata" da ogni responsabilità in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.

Il terzo chiamato, nel costituirsi, ha eccepito che la chiamante si era già costituita parte civile nel procedimento penale avviato a carico dello stesso, nel 2011, per i medesimi fatti oggetto del presente processo civile e, così operando, avrebbe rinunciato agli atti del giudizio; ha chiesto quindi di essere estromesso da questo giudizio in applicazione dell'art. 75 c.p.p.

L'eccezione, debitamente riqualificata nei termini che seguono, coglie nel segno.

Come noto, l'art. 75, comma 1, c.p.p. consente a chi, dopo avere iniziato l'azione risarcitoria innanzi al giudice civile, intenda proseguirla in sede penale, la possibilità di rinunciare agli atti del giudizio civile di danno e coltivare la domanda dinanzi al giudice penale.

Nella specie, la [redacted] S.p.A. ha prima agito *in regresso* (non già in garanzia o in manleva) contro il proprio dipendente, coobbligato in solido, per sentirlo condannare al risarcimento del danno cagionato dalla propria condotta negligente, con chiamata di terzo del 23.10.2013, e successivamente (in data 23.12.2013) si è costituita parte civile in sede penale dinanzi al Tribunale di Massa (RG n. 2237/2011, procedimento in cui è imputato il [redacted] per il danno derivante da reato, da identificarsi nel danno che anche lei sarebbe stata chiamata a risarcire ai soggetti vittime degli illeciti.

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

Si tratta di azioni solo in apparenza aventi diversa *causa petendi,* ma tendenti, in entrambi i casi, ad ottenere il risultato di non subire le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli della condotta illecita del proprio dipendente-imputato.

Ciò chiarito in ordine alla sussistenza dei presupposti del trasferimento dell'azione civile alla sede penale (trattandosi, inoltre, di processi che coinvolgono i medesimi soggetti), si precisa che la conseguenza – in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità – è nel senso della improcedibilità della domanda di chiamata in causa del terzo, stante gli effetti di "rinuncia agli atti del giudizio" conseguenti alla scelta processuale compiuta (non potendosi parlare di estromissione né di estinzione del giudizio *ex* art. 306 c.p.c., cfr. Cass. civ., sez. VI, 10/11/2021, n. 33214).

4. Merito della lite.

La domanda di accertamento della responsabilità della banca è solo in parte fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti che si vengono ad esporre.

I giudici di legittimità affermano costantemente che in caso di pagamento di assegni con firma di traenza falsa e, in questo caso, anche con riferimento alla lamentata emissione di assegni circolari a fronte di richieste corredate da sottoscrizione apocrifa, la responsabilità dell'istituto di credito viene in rilievo qualora la falsità sia apprezzabile *ictu oculi*. Il canone in base al quale apprezzare la diligenza del funzionano è quello previsto dall'articolo 1176 c.c., che va rapportato alla normalità dell'attività bancaria e cioè alla diligenza media, non essendo tenuto il funzionano a disporre delle qualità di un esperto grafologo, né la banca a dotarsi di specifici strumenti meccanici o fisici ai fini del controllo sull'autenticità delle firme (Cass. civ. sez III, 3/05/2016, n. 8731 ; Cass. civ. sez. III, 4/10/2011, n. 20292).

Come risulta dalle indagini del CTU grafologo, i cui risultati si condividono in quanto completa, coerente e immune da vizi logici e metodologici, "*L'accostamento tra le firme in verifica e i campioni comparativi evidenzia numerose e decisive discordanze nelle fondamentali qualità morfo-dinamiche dei tracciati. 1. In primo luogo, nessuna autografa presenta le soste, gli impacci, le saldature e le giustapposizioni presenti - come descritto - lungo il tracciato delle firme*" comparative (pag. 19 dell'elaborato peritale).

Sono infatti presenti numerose differenziazioni tra le sottoscrizioni, evincibili anche ad un primo raffronto tra le sottoscrizioni, tanto che lo stesso CTU ha concluso "*Dall'esame delle firme a nome del sig.* [redacted] *sui documenti bancari in verifica, e dal confronto con i campioni autografi dello stesso sig.* [redacted] *emergono decisive differenziazioni in aspetti morfo-dinamici di portata identificativa*" (pag. 25 della CTU).

Si tratta, a ben vedere, di differenziazioni percepibili *ictu oculi* all'analisi rientrante nei doveri di diligenza del funzionario di banca, il quale è tenuto a rilevare difformità palesi – del tipo di quelle riscontrate - tra la sottoscrizione apposta sul titolo e quella contenuta nello *specimen* fornito dal cliente ed in possesso della banca; in questo caso, pur non presentando i documenti esaminati tracce materiali o abrasioni, le firme non corrispondono per differenziazioni significative per morfologia, tratto e pressione, che avrebbero dovuto indurre il dipendente dell'istituto di credito ad un controllo maggiormente approfondito ed infine a non accogliere la richiesta di emissione degli assegni e di prelievo per cassa.

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

E come evidenziato, di recente, dalla Suprema Corte, è una responsabilità che non può essere esclusa in virtù del mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo *specimen*, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l'omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l'esonero della banca da detta responsabilità. Tale principio trova appunto giustificazione nella natura professionale dell'attività svolta dal banchiere nella ricezione e nell'esecuzione degl'incarichi affidatigli, la quale gli impone, a sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., di predisporre l'organizzazione necessaria per garantire la sicurezza nell'effettuazione delle operazioni e di adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza, al fine di impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati (si veda Cass. civ., sez. I, 23/09/2021, n. 25894).

L'istituto di credito – chiamato a rispondere per responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1228 c.c. - deve senza dubbio essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale arrecato all'attore, *sub specie* di danno emergente, pari agli importi usciti dai conti correnti (c/c n. 1994 e n. 1995) intestati allo stesso senza alcuna autorizzazione effettiva del titolare, pari, nel complesso, ad euro 22.255,94, oltre interessi moratori dalla data delle operazioni di emissione degli assegni e sino all'effettivo pagamento.

Non valgono in senso contrario le circostanze di fatto, acquisite a seguito di una non meglio precisata "indagine" della [redacted] concernenti i rapporti di parentela tra l'attore e altro soggetto coimputati con il [redacted] e rapporti di vario genere con soggetti estranei al presente giudizio, non sorretti da elementi probatori e in ogni caso irrilevanti in sede civile.

L'istituto di credito è altresì tenuto alla restituzione degli interessi moratori e fuori fido causati dallo sconfinamento che tali illegittime operazioni hanno determinato, dalla data dello sconfinamento e sino all'attualità.

Sul punto, il CTU contabile, analizzati i c/c 1994 e 1995 dal dì della domanda al 31/03/2021, tenuto conto delle somme illegittimamente uscite dai medesimi, nonché del calcolo degli interessi e competenze che la mancanza di tali somme ha comportato, ha concluso: *"il saldo dare avere tra le parti risulta pari ad euro 124.706,09 a favore dell'istituto alla data della domanda e, parimenti, ad euro 316,84 a favore dell'istituto alla data del 31/03/2021"*.

E' di contro infondata, in quanto sfornita di elementi probatori, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, *sub specie* di lucro cessante, per avere [redacted] visto bloccare ogni linea di credito necessaria allo svolgimento della propria attività imprenditoriale: non vi è prova, infatti, di quale sia il danno patrimoniale in tesi subito dal blocco degli anticipi su fatture, in data 1.6.2012, né quale danno sia conseguito alla richiesta di immediato rientro e quale da "improvvisa carenza di liquidità". A fronte della carenza di elementi probatori a sostegno delle dedotte poste di danno, non è possibile applicare una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., la quale presuppone l'intervenuta prova sull'*an debeatur* (che nella specie è carente) e l'incertezza unicamente sul piano del *quantum debeatur*.

E' del pari infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per illegittima segnalazione in Centrale Rischi, posto che per provare il danno-conseguenza non è sufficiente provare di non aver potuto ottenere crediti da altri istituti o

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

intermediari, ma anche la prova che la somma di denaro ingiustamente negata al correntista a causa della segnalazione avrebbe comportato un beneficio economico; si tratta di circostanze nella specie solo allegate e non anche dimostrate.

Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per danno all'immagine, danno alla reputazione e danno da lesione del diritto alla riservatezza, trattandosi di pregiudizi solo ventilati e non supportati da idonei elementi probatori (in assenza dei quali, si ripete, non è neppure possibile procedere ad una liquidazione del danno in via equitativa).

Sul punto, è appena il caso di rammentare che in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione, nella specie, per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto costituente danno-conseguenza, non può ritenersi sussistente *in re ipsa*, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

In tale caso particolare, deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per i rami del nesso di causalità. La tesi del danno *in re ipsa* snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo: così, al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile.

E' vero che si può ammettere che non il danno, ma la sua prova è in *re ipsa*, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727-2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'*id quod plerumque accidit*, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato, ma è altrettanto vero che la "perdita" che ne è derivata deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato, che nella specie si è limitato a generiche deduzioni.

Da qui il rigetto della relativa domanda.

Venendo alla domanda riconvenzionale della banca convenuta, la stessa è manifestamente infondata.

E' sufficiente richiamare gli esiti della CTU contabile svolta, i cui risultati si condividono in quanto ottenuti all'esito di accertamento immune da vizi logici e metodologici, secondo cui "*il saldo dare avere fra le parti risulta pari ad euro 316,84 a favore dell'Istituto di Credito*" (pag. 35 dell'elaborato peritale).

5. Conclusioni e spese.

Alla luce delle conclusioni che precedono, si dichiara la improcedibilità della chiamata in causa del terzo, a motivo degli effetti di rinuncia agli atti del giudizio conseguenti alla scelta processuale compiuta di trasferire l'azione civile in sede penale.

Vanno in parte accolte le domande svolte dalla difesa attrice, nei limiti poc'anzi indicati; si rigetta invece la domanda riconvenzionale della convenuta.

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza prevalente della convenuta (art. 91 c.p.c.) e per tale ragione si compensano tra le parti nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 sono posti a carico della convenuta (spese liquidate, per detta parte, in dispositivo, in applicazione dei parametri del DM n. 55/2014 e del DM n. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia in base al *decisum* e dei parametri medi di riferimento).

Le spese di lite della prima fase cautelare e del successivo reclamo sono liquidate in queste sede e poste a carico della convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.), in applicazione del DM n. 55/2014 e del DM n. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi di riferimento.

Nulla sulle spese in favore del terzo chiamato, la cui liquidazione compete al Giudice penale.

I costi di entrambe le CTU debbono essere posti definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

ACCERTA la responsabilità della convenuta [redacted] S.p.A. e per l'effetto **CONDANNA** la convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione alla parte attrice dell'importo di euro 22.255,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'introduzione della domanda giudiziale e ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;

CONDANNA la convenuta [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione degli importi percepiti a titolo di interessi moratori e fuori fido causati dallo sconfinamento che le illegittime operazioni del 28.2.2012, 21.3.2012 e 16.5.2012 hanno determinato, dalla data dello sconfinamento e sino all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;

RIGETTA le ulteriori domande svolte dalla difesa attrice;

RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta dalla [redacted] S.p.A. nei confronti dell'attrice;

DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda svolta dalla convenuta contro il terzo chiamato [redacted] attesi gli effetti di rinuncia agli atti del giudizio conseguenti alla scelta processuale compiuta di trasferire l'azione civile in sede penale, ai sensi dell'art. 75 c.p.p.;

COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e **CONDANNA** la [redacted] S.p.A. a rifondere, alla DITTA attrice, i restanti 2/3, che liquida per detta parte in euro 4.836,00 per compensi, oltre ai 2/3 delle spese vive pari ad euro 468,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

CONDANNA altresì la [redacted] S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rifondere, alla ditta attrice, le spese del giudizio cautelare RG 1196-1/2013, pari ad euro 5.535,00 per compensi, euro 270,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90

CONDANNA la [redacted] S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rifondere, alla ditta attrice, le spese del reclamo cautelare RG 1422/2014, pari ad euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

NULLA sulle spese per la domanda svolta contro il terzo chiamato;

PONE definitivamente a carico della convenuta [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, i costi di entrambe le CTU, liquidati come da separati decreti,

Si comunichi.

Pisa, 12 novembre 2022

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Migliorino

Firmato Da: MIGLIORINO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7fa529edda7091d96126db13de9ece90